



Comune di Cagliari
Assessorato alla Pianificazione dei Servizi
-Servizio Protezione Civile -

**DIRETTIVE CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER I DANNI
SUBITI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 22 OTTOBRE 2008**

(ESTRATTO DELLA DELIBERA R.A.S. N°61/1 DEL 06/11/2008)

OMISSIS.....

2. Contributi ai privati per i danni subiti dalle unità abitative danneggiate (art. 1, comma 5, lettera a) della L.R. 29.10.2008, n. 15)

L'articolo 1, comma 5, lettera a) della L.R. 29.10.2008, n. 15 dispone che per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate possa essere concesso ai privati un contributo a fondo perduto non superiore a euro 25.000.

Tale contributo viene determinato tenendo conto delle spese sostenute, comprensive dell'IVA, per il ripristino dei danni strutturali esclusi i lavori rientranti tra le opere di manutenzione ordinaria i cui costi sono rimborsati con il contributo di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) della legge regionale n. 15/2008, forfetariamente determinato.

Esso è pari al 70% delle spese per le unità immobiliari ad uso di abitazione principale (prima casa).

Tale contributo è ridotto del 30% per le unità abitative non adibite ad abitazione principale (seconda casa).

Si intende prima casa l'immobile di proprietà adibito ad abitazione sede della propria residenza o l'abitazione sede della residenza di un parente o affine di primo grado.

La domanda di contributo è presentata dal proprietario con eventuale delega dei proprietari e/o comproprietari al Comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva sul sito internet della Regione.

La domanda, compilata in carta semplice utilizzando il modulo di cui all'allegato A, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- perizia redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali, contenente la descrizione degli interventi

da realizzare sull'immobile danneggiato ed i relativi costi stimati per il ripristino della situazione preesistente;

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R 445/2000 dalla quale risultino sia l'importo dei danni indicati nella perizia tecnica che le eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative.

Il Comune provvede, entro i quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse, previa verifica della loro ammissibilità.

Espletata con esito positivo l'istruttoria il Comune provvede a calcolare il contributo dovuto. Il contributo viene così calcolato: all'importo del danno dichiarato con la perizia, ivi compreso il costo della perizia stessa, viene applicata la percentuale determinata dalla presente direttiva. Dall'importo risultante devono essere decurtati eventuali indennizzi corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo da parte di compagnie assicuratrici.

Il Comune, conclusa l'istruttoria nei quarantacinque giorni previsti, con il calcolo del contributo dovuto, trasmette al Servizio protezione civile e antincendio della Regione, con contestuale comunicazione agli interessati, l'elenco degli aventi titolo al contributo e l'elenco delle domande non ammesse a contributo.

Il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza alluvionale, provvede con propria ordinanza, sulla base degli elenchi dei beneficiari pervenuti dai comuni, alla ripartizione tra gli stessi delle risorse finanziarie necessarie al pagamento del contributo agli interessati.

Il trasferimento ai comuni delle risorse finanziarie agli stessi attribuite è disposto dal Servizio protezione civile e antincendio con le seguenti modalità:

- a) il 60 per cento dell'importo di finanziamento all'atto dell'impegno del finanziamento attribuito al Comune;
- b) le quote restanti sulla base delle previsioni trimestrali di cassa da parte dello stesso Comune.

Alla liquidazione e al pagamento dei contributi ai beneficiari provvede il Comune con le seguenti modalità di erogazione:

- a) il 50 % per cento dell'importo ammesso a contributo all'atto dell'assegnazione dello stesso;
- b) il restante 50% all'atto della presentazione della la documentazione fiscalmente valida e giustificativa delle spese affrontate per gli interventi relativi a beni immobili danneggiati comprovante la realizzazione

Pagina 2 di 5

del 100% delle opere ammesse a contributo.

Gli interventi per i quali il contributo è stato assegnato, fatte salve motivate proroghe da parte del Comune interessato, devono essere ultimati, a pena di revoca del contributo concesso, entro 12 mesi dalla data della prima erogazione degli stessi agli interessati.

Il Comune effettua i necessari controlli a campione per almeno il 15% degli interventi. Ove in sede di controllo venga accertata l'insussistenza dei danni o la mancanza del nesso di causalità tra questi e l'evento alluvionale che ha colpito i Comuni individuati o siano rilevati altri elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dagli interessati si procederà alla revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze, anche penali, previste dalla legge.

3. Contributi ai privati per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture (art. 1, comma 5, lettera b) della L.R. 29.10.2008, n. 15)

Quanto ai contributi a fondo perduto per il ristoro del danno subito dai beni mobili indispensabili alla vita familiare delle famiglie colpite, il Presidente, sentiti gli Assessori dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, ricorda che l'articolo 1, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 15 del 2008 prevede che tale contributo sia contenuto entro il limite massimo di 15.000 euro, comprensivo dell'eventuale danno subito dalle autovetture, e venga erogato in base alle perdite subite risultanti da specifica autocertificazione da produrre ai competenti uffici regionali.

La stessa norma dispone che la Regione deve provvedere, per ciascun comune, alla erogazione del contributo alle famiglie entro 5 giorni dall'entrata in vigore della L.R. n. 15 del 2008, con uno o più mandati collettivi di pagamento intestati ai creditori presso l'istituto bancario della tesoreria regionale con sportello nel comune interessato.

Il Presidente, nell'evidenziare l'estrema difficoltà a determinare l'effettivo valore delle perdite subite dalle famiglie e al fine di accelerare le procedure di erogazione degli aiuti alle famiglie, propone il seguente criterio di determinazione forfetaria del contributo, comprensivo dell'eventuale danno subito dalle autovetture e delle prime minori spese di manutenzione ordinaria degli immobili danneggiati :

- a) euro 15.000 per le abitazioni articolate su un solo livello nelle quali il livello dell'acqua ha raggiunto o superato la quota dei 100 cm, misurata a partire dal pavimento del piano terra. Per queste unità immobiliari si presume che i beni mobili presenti nella cucina, nel soggiorno, nei bagni e servizi e nella zona notte risultino distrutti o gravemente danneggiati;
- b) euro 10.000 per le abitazioni articolate su due o più livelli nelle quali il livello dell'acqua ha raggiunto o superato la quota dei 100 cm, misurata a partire dal pavimento del piano terra. Per queste unità immobiliari si presume che i beni mobili presenti nella cucina e nel soggiorno risultino distrutti o gravemente danneggiati;
- c) euro 8.000 per le abitazioni articolate su un solo livello nelle quali il livello dell'acqua ha raggiunto la quota compresa tra i 30 cm e i 100 cm, misurata a partire dal pavimento del piano terra. Per queste unità immobiliari si presume che i beni mobili presenti nella cucina nel soggiorno, nei bagni e servizi e nella zona notte risultino danneggiati;

d) euro 4.000 per le abitazioni articolate su due o più livelli nelle quali il livello dell'acqua ha raggiunto la quota compresa tra i 30 cm e i 100 cm , misurata a partire dal pavimento del piano terra. Per queste unità immobiliari si presume che i beni mobili presenti nella cucina e nel soggiorno risultino danneggiati.

A tal fine è stato predisposto uno schema di autocertificazione/domanda di contributo, allegato alla presente deliberazione (Allegato B), che i proprietari dei beni mobili indispensabili e delle autovetture danneggiati o distrutti dovranno sottoscrivere per la quantificazione dei danni.

I moduli debitamente sottoscritti dagli aventi titolo ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 28 Novembre 2000, n. 445, dovranno essere recapitati, per il tramite dei comuni di appartenenza che collaboreranno nella raccolta, al "Servizio protezione civile e antincendio" della Regione (Via Biasi, 7 -09031 Cagliari Tel. 070/6064864 Fax 070/6064865) che provvederà a determinare l'importo dei contributi applicando il criterio di determinazione forfetario riportato più sopra.

Il contributo sarà pari al 100% dell'importo forfetariamente determinato per l'unità abitativa adibita ad abitazione principale (prima casa). Tale contributo è ridotto del 30% per le unità abitative non adibite ad abitazione principale (seconda casa).

Si intende prima casa l'immobile di proprietà adibito ad abitazione sede della propria residenza o l'abitazione sede della residenza di un parente o affine di primo grado.

Il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato, provvede con propria ordinanza, sulla base degli elenchi dei beneficiari forniti dal Servizio protezione civile e antincendio a disporre la concessione e l'erogazione dei contributi con uno o più provvedimenti cumulativi per le famiglie colpite di ciascun comune.

La Ragioneria generale della Regione provvederà a sua volta all'emissione di mandati di pagamento collettivi intestati alle famiglie residenti nei comuni colpiti e resi disponibili presso l'istituto bancario della tesoreria regionale con sede nel comune stesso.

Il Servizio protezione civile e antincendio, avvalendosi anche di altro personale tecnico della Regione, provvede ai necessari sopralluoghi preventivi per un campione pari almeno al 15% dei contributi al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda.

Per il comune di Capoterra si ritengono validi i moduli già sottoscritti e presentati antecedentemente alla data della presente deliberazione.

Il Servizio protezione civile e antincendio provvederà immediatamente a classificare il contenuto di detti moduli secondo le fasce di rimborso previste nella presente deliberazione.

La conseguente ordinanza commissariale verrà emanata dal Presidente della Regione il 10 novembre 2008.

A tal fine il Presidente, precisato che sono in fase di assegnazione alla Regione le risorse finanziarie per il 2008 a valere sulla legge n. 183 (legge sulla difesa del suolo) oltre alle ulteriori risorse aggiuntive richieste al

Ministero dell'Ambiente successivamente all'evento atmosferico del 22 ottobre scorso, che verranno destinate alle opere di sistemazione e riassetto idrogeologico delle aree colpite dall'evento alluvionale, propone la seguente prima ripartizione dell'indicato stanziamento di euro 20.000.000, fermo restando che adattamenti e rimodulazione della presente ripartizione potranno disporsi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 29.10.2008, n. 15:

- a) euro 2.500.000 all'Assessorato della difesa dell'ambiente per i finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (art 1, comma 2, lett. a) della L.R. 15/2008);
- b) euro 15.000.000 all'Assessorato della difesa dell'ambiente per i contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese a seguito dei danni arrecati dalla calamità naturale (art 1, comma 2, lett. c) della L.R. 15/2008) e per il pagamento ai familiari delle vittime del contributo di solidarietà di cui all'articolo 2 della L.R. n. 15 del 2008
- c) euro 2.000.000 all'Assessorato dei lavori pubblici per i finanziamenti ai comuni, alla province ed agli enti o società di capitale pubblico per la riparazione dei danni alle infrastrutture destinate a pubblici servizi (art 1, comma 2, lett. b) della L.R. 15/2008);
- d) euro 500.000 alla Presidenza della Regione, Agenzia del distretto idrografico della Sardegna, per la realizzazione di studi di maggior dettaglio delle aree dei bacini fluviali costieri con foce compresa tra i rii Masoni Ollastu -San Girolamo a ovest e il rio Is Cungiaus a est interessati dagli eventi alluvionali (art 1, comma 3, lett. b) della L.R. 15/2008).

OMISSIS.....